

Recepimento in Italia della direttiva sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Direttiva 2007/36/CE)

Il presente *memorandum* descrive le principali previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (il “Decreto”) recante “*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*”.¹

In termini generali, le novità introdotte dal Decreto sono finalizzate, da un lato, a favorire una maggiore partecipazione degli azionisti, anche nella prospettiva degli investitori istituzionali, alle assemblee delle società quotate² e, dall'altro, a garantire una maggiore informazione degli azionisti, soprattutto in fase pre-assembleare. Sono, inoltre, previste specifiche norme a vantaggio degli azionisti di minoranza, soprattutto in tema di convocazione dell'assemblea e integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, nonché di richiesta di informazioni circa la composizione dell'azionariato della società emittente.

Il Decreto, che modifica alcune disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico della finanza” o “Tuf”), introduce rilevanti novità con particolare riguardo a:

- (i) l'individuazione – tramite la fissazione di una *record date* – dei soggetti legittimati ad intervenire e a votare in assemblea;
- (ii) l'obbligo della società emittente di aggiornare il libro soci e il diritto del socio di ottenere, a richiesta, le risultanze del medesimo libro soci, anche su supporto informatico;
- (iii) i termini e le modalità di convocazione dell'assemblea e l'informazione degli azionisti in fase pre-assembleare, compreso il diritto di una minoranza azionaria di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno;

¹ Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 (S.O. n. 43).

² Tali intendendosi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Le principali disposizioni del Decreto non si applicano alle società cooperative, che sono sottoposte a una disciplina differenziata per alcuni particolari aspetti, quali - tra gli altri - modalità e termini per le convocazioni dell'assemblea straordinaria ulteriori alla seconda, integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, termini per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Solo talune disposizioni del Decreto si applicano agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

- (iv) le modalità di partecipazione all'assemblea e di svolgimento della stessa, compresa la possibilità di tenere l'assemblea in unica convocazione e la previsione di un nuovo *quorum* deliberativo per l'assemblea straordinaria per le convocazioni successive alla seconda; e
- (v) la disciplina della rappresentanza in assemblea e della sollecitazione delle deleghe.

Le disposizioni finali del Decreto prevedono che le nuove norme si applichino alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010³ e che i regolamenti e le disposizioni di attuazione previsti dalle nuove norme siano adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

I. Legittimazione ad intervenire e a votare in assemblea

Il Decreto introduce una profonda novità in tema di diritto di intervento e voto in assemblea.⁴

Nell'attuale assetto normativo, la legittimazione all'intervento e al voto in assemblea è riservata a chi, nel momento in cui l'assemblea si svolge, risulta essere titolare di azioni. Il sistema è fondato sul rilascio da parte dell'intermediario di una certificazione a favore del soggetto legittimato all'intervento ed al voto il quale, a seconda che lo statuto preveda o meno il divieto di ritirare le azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo, non può disporre delle azioni fino al momento dell'assemblea ovvero, qualora ne disponga, perde la legittimazione.

Il Decreto modifica radicalmente tale quadro ed individua nel *settimo giorno* di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione la *record date* rilevante ai fini dell'accertamento del soggetto legittimato all'intervento e al voto.⁵ La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea spetterà pertanto ai soggetti che, a tale data, risulteranno essere titolari di azioni, anche nell'ipotesi in cui costoro, nelle more dell'assemblea, abbiano compiuto atti di disposizione delle stesse.

Il Decreto prevede altresì che l'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili, debba comunicare all'emittente i soggetti legittimati all'intervento e al voto. E' previsto che tale comunicazione avvenga entro la fine del terzo giorno di mercato

³ Talune disposizioni del Decreto, tra cui quelle oggetto del § II del presente *memorandum*, sono tuttavia applicabili dal 20 marzo 2010, data di entrata in vigore del Decreto.

⁴ Tale novità riguarda anche le società italiane con azioni ammesse su sistemi multilaterali di negoziazione italiani (ad esempio, il mercato AIM Italia) o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis del Tuf.

⁵ Il Decreto prevede che tali nuove norme si applichino anche agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata che siano rappresentati da titoli. Inoltre, gli emittenti strumenti finanziari - non ammessi alla gestione accentrata - possono assoggettare volontariamente gli strumenti finanziari emessi a tale nuova disciplina.

aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine che verrà fissato con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.⁶

II. Obbligo della società emittente di aggiornare il libro soci e diritto del socio di ottenere le risultanze del libro soci⁷

Il Decreto, confermando l'obbligo di aggiornare il libro soci, prevede che l'aggiornamento debba essere effettuato in conformità alle comunicazioni pervenute dagli intermediari ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'intervento e al voto in assemblea, nonché a tutte le altre segnalazioni effettuate dagli intermediari all'emittente. L'obbligo di aggiornamento del libro soci deve essere assolto dall'emittente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o segnalazione da parte dell'intermediario.

Per quanto attiene al libro soci, si prevede inoltre che, anche qualora il libro soci non sia tenuto con strumenti informatici, le risultanze dello stesso debbano essere messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

Il Decreto ha, inoltre, introdotto alcune norme al fine di rendere più trasparente l'azionariato delle società quotate. Infatti, qualora sia previsto dallo statuto, una società quotata⁸ può, a proprie spese, chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati e tenuti dall'intermediario.⁹

In un'ottica di tutela degli azionisti di minoranza, qualora lo statuto ammetta la possibilità appena descritta, la società è tenuta a richiedere all'intermediario i dati identificativi dei propri azionisti su istanza anche di uno o più soci che rappresentano almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai fini della presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione.¹⁰ In tali casi, i relativi costi sono ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri

⁶ Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre tali termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

⁷ Le disposizioni descritte nella presente sezione sono applicabili dal 20 marzo 2010, data di entrata in vigore del Decreto.

⁸ Anche tale previsione è applicabile alle società italiane con azioni ammesse su sistemi multilaterali di negoziazione italiani (ad esempio, il mercato AIM Italia) o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis del Tuf.

⁹ La richiesta da parte della società, di cui al presente paragrafo nel testo, e la richiesta su istanza degli azionisti di minoranza, di cui al successivo paragrafo nel testo, sono considerate dal Decreto informazioni *price sensitive* e devono quindi essere divulgate dalla società con le modalità e nei termini dell'art. 114, comma 1, del Tuf.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 144-*quater* del Regolamento di attuazione del Tuf concernente la disciplina degli emittenti, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione varia dallo 0,5 per cento al 4,5 per cento in ragione, tra le altre cose, della capitalizzazione di mercato della società.

che verranno stabiliti con regolamento dalla Consob, anche al fine di evitare manovre ostruzionistiche da parte di alcuni soci¹¹.

III. Termini e modalità di convocazione dell'assemblea

Il Decreto introduce i seguenti nuovi termini di convocazione dell'assemblea:

- (a) 40 giorni in caso di assemblea convocata per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- (b) 21 giorni in caso di assemblea convocata per la riduzione del capitale sociale per perdite o per la nomina dei liquidatori;
- (c) 15 giorni in caso di assemblea convocata per deliberare misure difensive antiscalata; e
- (d) 30 giorni in tutti gli altri casi.

E' previsto che l'avviso di convocazione sia pubblicato sul sito internet dell'emittente nonché mediante le modalità determinate dalla Consob con regolamento.¹²

IV. Convocazione dell'assemblea e integrazione dell'ordine del giorno su richiesta della minoranza azionaria

In un'ottica di tutela degli azionisti di minoranza, la convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo (e non più il decimo) del capitale sociale,¹³ salva la possibilità di introdurre in statuto percentuali inferiori a beneficio delle minoranze azionarie.

Sempre in questa prospettiva, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea,¹⁴ l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni richieste dai soci è data notizia, nelle stesse forme previste per la

¹¹ Fino all'emanazione di tale regolamento Consob, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci saranno sostenuti dai soci richiedenti.

¹² Queste nuove norme si applicano anche alle società privatizzate con azioni quotate, ove per società privatizzate si devono qui intendere, ai sensi dell'art. 4 comma 1-*bis* del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le società operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, nonché le banche e le imprese assicuratrici, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici.

¹³ Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale rimane del decimo del capitale sociale.

¹⁴ Il termine è ridotto a cinque giorni in caso di assemblea convocata per la riduzione del capitale sociale per perdite o per la nomina dei liquidatori o per la delibera di misure difensive antiscalata.

pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.¹⁵

È infine possibile per ciascun socio porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa; la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

V. Informazione in fase pre-assembleare e sito internet della società

Il Decreto potenzia in modo significativo la fase pre-assembleare al fine di rendere disponibili agli azionisti, anche sul sito internet della società, una serie di informazioni utili in vista dell'assemblea. Viene in primo luogo introdotta una disciplina di dettaglio circa le informazioni che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve obbligatoriamente contenere. È, in particolare, previsto che l'avviso di convocazione, oltre alle tradizionali informazioni relative a giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza, contenga anche:

- (a) una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per partecipare e votare in assemblea, nonché per esercitare il diritto di porre domande in assemblea e di integrare l'ordine del giorno;
- (b) l'indicazione della *record date*, con l'indicazione che chi risulterà titolare delle azioni in data successiva non avrà il diritto di partecipare e votare nell'assemblea; e
- (c) le modalità e i termini per reperire il testo integrale delle proposte di deliberazione, con le relative relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea.

La società deve poi mettere a disposizione sul proprio sito internet, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante (si veda sotto, § VII) e informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle eventuali categorie di azioni. Successivamente all'assemblea, deve essere messo a disposizione sul sito internet della società, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea, anche un rendiconto sintetico contenente i dettagli delle votazioni

¹⁵ Il termine è ridotto a sette giorni in caso di assemblea convocata per la sola delibera di misure difensive antisalata. Per quanto riguarda le ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite o di nomina dei liquidatori, l'effetto combinato dei termini di convocazione dell'assemblea (21 giorni), presentazione della richiesta di integrazione (5 giorni dalla convocazione) e divulgazione della richiesta (15 giorni prima dell'assemblea), potrebbe, in talune circostanze, lasciare alla società un solo giorno per completare gli adempimenti richiesti ai fini della divulgazione. In questo scenario, sarebbe di fatto pregiudicata la facoltà, riconosciuta all'organo amministrativo, di formulare le proprie valutazioni sulla richiesta di integrazione: tali valutazioni, se predisposte, devono infatti essere divulgate contestualmente alla richiesta medesima.

effettuate,¹⁶ nonché il verbale completo dell'assemblea entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

VI. Modalità di svolgimento dell'assemblea e assemblea in unica convocazione

Il Decreto ammette che il voto venga espresso in via elettronica. Sarà quindi possibile per le società non solo consentire, attraverso apposita disposizione statutaria, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza, ma anche l'espressione del voto in via elettronica, con le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea indicate dalla Consob con regolamento.

Il Decreto consente inoltre alle società di escludere, mediante scelta statutaria, il ricorso a convocazioni successive alla prima, nel qual caso (i) l'assemblea ordinaria è costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci partecipanti (salvo che lo statuto richieda maggioranze più elevate, che peraltro non sono ammesse per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali) e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea (salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata), e (ii) l'assemblea straordinaria è costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale (salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata) e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Viene infine introdotto un nuovo *quorum* deliberativo per l'assemblea straordinaria per le convocazioni successive alla seconda. L'attuale regime prevede il solo *quorum* costitutivo per tali convocazioni, individuato nel quinto del capitale sociale. Il Decreto individua invece il *quorum* deliberativo nel voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

VII. Deleghe di voto e sollecitazione delle deleghe

Il Decreto incide sull'attuale contesto normativo anche al fine di facilitare la partecipazione alle assemblee attraverso la delega di voto, da un lato modificando in senso più permissivo il regime della rappresentanza in assemblea, dall'altro semplificando e liberalizzando la disciplina della sollecitazione delle deleghe.

Sotto il primo profilo, il Decreto consente il conferimento della delega di voto anche a soggetti in conflitto di interessi, tra cui, ad esempio, i membri degli organi amministrativi o di controllo, anche di società controllate. In tal caso, il Decreto pone obblighi di *disclosure* in capo al rappresentante e richiede che il delegante fornisca specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera.

Il Decreto prevede anche che colui a cui spetta il diritto di voto possa indicare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli presso intermediari tramite cui detiene

¹⁶ Tale resoconto deve contenere informazioni almeno circa il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

azioni della società. Il Decreto prevede inoltre che, per ciascuna assemblea, le società designino un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.¹⁷ Le società stesse possono peraltro escludere tale possibilità con apposita clausola statutaria.

Con riferimento alla sollecitazione delle deleghe, il Decreto dispone, tra l'altro, che la sollecitazione rivolta a un numero non superiore a duecento azionisti non rientri nell'ambito di applicazione della disciplina – e non sia dunque più soggetta all'obbligo di pubblicazione del prospetto. È stata poi eliminata la riserva dell'attività di sollecitazione a favore delle imprese di investimento, banche, sgr e sicav, nonché il requisito del possesso da parte del proponente la sollecitazione di una certa percentuale del capitale sociale della società.

VIII. Deposito delle liste, delle relazioni finanziarie annuali e del parere di congruità in caso di aumento di capitale e “dividendo fedeltà”

Il Decreto contiene infine una serie eterogenea di nuove disposizioni che modificano l'attuale disciplina, tra l'altro, in tema di:

- (i) modalità e termini per il deposito delle liste di candidati alla nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, prevedendo ora che le liste siano:
 - (a) depositate presso l'emittente almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea, e
 - (b) messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea;
- (ii) termini per il deposito delle relazioni finanziarie annuali, prevedendo ora tra l'altro che:
 - (a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le modalità che verranno stabilite dalla Consob, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, nonché – ove redatto – il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto e la relazione di revisione,

¹⁷ La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto sarà disciplinato dalla Consob con regolamento. Per quanto attiene invece alle modalità del conferimento della delega per via elettronica, esse saranno disciplinate da un regolamento del Ministero di Giustizia, sentita la Consob. Le società devono tuttavia indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

- (b) tra la data di pubblicazione di tali documenti e l'assemblea di bilancio debbano decorrere non meno di ventuno giorni (ora quindici giorni), e
- (c) il progetto di bilancio di esercizio sia comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione dei sopra citati documenti;
- (iii) termini e modalità per il deposito del parere sulla congruità del prezzo di emissione, e della relazione degli amministratori, in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, che dovranno essere messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le modalità che verranno stabilite dalla Consob, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea; e
- (iv) maggiorazione del dividendo (c.d. "dividendo fedeltà"), rispetto a cui con apposita clausola statutaria è ora possibile disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nello statuto, e comunque non inferiore ad un anno, attribuisca il diritto a una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni, salvo le limitazioni o i divieti posti dalla legge.¹⁸

IX. Adeguamenti statutari

Per quanto riguarda gli adeguamenti statutari, il Decreto non indica una data specifica per l'adeguamento degli statuti delle società quotate alle nuove disposizioni legislative. Tuttavia, le società interessate potranno valutare le opportune modifiche statutarie già alla prima occasione utile successiva alla data di entrata in vigore del Decreto e quindi, ragionevolmente, in previsione dell'assemblea chiamata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2010.

Le società interessate, infatti, potranno valutare modifiche statutarie per due ordini di motivi. Da una parte, al fine di adeguare gli statuti alle nuove disposizioni normative, evitando eventuali contrasti o dubbi interpretativi, in particolare nel caso in cui gli statuti riproducano le attuali disposizioni legislative invece di contenere un generico rinvio alle stesse, per esempio in tema di:

¹⁸ Il Decreto pone i seguenti limiti e divieti alla maggiorazione del dividendo: (i) qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo rilevante, abbia anche temporaneamente detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima; (ii) la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soggetti tramite un patto parasociale, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società; e (iii) la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni conferite, anche temporaneamente, a un patto parasociale che, nel periodo rilevante o anche in parte di esso, abbia avuto come oggetto una partecipazione complessiva superiore al 30 per cento.

- (i) modalità e termini di convocazione dell'assemblea (ove ora è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano);
- (ii) convocazione su richiesta della minoranza azionaria (ove ora è previsto che la richiesta provenga da almeno un decimo del capitale sociale); e
- (iii) nuovo *quorum* deliberativo in assemblea straordinaria per le convocazioni successive alla seconda (che non è attualmente previsto, essendo previsto il solo *quorum* costitutivo).

Dall'altra parte, al fine di cogliere le opportunità fornite dalla legge, dal momento che, attraverso espresse previsioni statutarie, è ora possibile per la società:

- (i) richiedere agli intermediari, su propria iniziativa o su richiesta della minoranza azionaria, i dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati (vedi sopra, § II);
- (ii) consentire l'intervento in assemblea non solo mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza, ma anche l'espressione del voto in via elettronica (vedi sopra, § VI);
- (iii) escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, e quindi tenere l'assemblea in unica convocazione (vedi sopra, § VI);
- (iv) escludere che le società stesse designino, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno (vedi sopra, VII); e
- (v) garantire ad alcuni azionisti il "dividendo fedeltà", prevedendo il periodo, comunque non inferiore ad un anno, nel quale ciascuna azione debba essere detenuta in modo continuativo dal medesimo azionista, nonché la misura della maggiorazione del dividendo, che non può comunque essere superiore al 10% del dividendo distribuito alle altre azioni (vedi sopra, § VIII).

Per qualsiasi questione inerente il presente documento potete contattare Roberto Casati, Roberto Bonsignore e Pietro Fioruzzi dell'ufficio di Milano (+39 02 726 081) o Giuseppe Scassellati-Sforzolini e Claudio Di Falco dell'ufficio di Roma (+39 06 695 221), gli altri *partner* e *counsel* italiani elencati nel nostro sito <http://www.clearygottlieb.com> per l'area "Capital Markets", o qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto.

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP

MILANO

Via San Paolo, 7
20121 Milano, Italia
39.02.72.60.81
39.02.86.98.44.40 Fax

NEW YORK

One Liberty Plaza
New York, NY 10006-1470
1.212.225.2000
1.212.225.3999 Fax

WASHINGTON

2000 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006-1801
1.202.974.1500
1.202.974.1999 Fax

PARIGI

12, rue de Tilsitt
75008 Paris, France
33.1.40.74.68.00
33.1.45.63.66.37 Fax

BRUXELLES

Rue de la Loi, 57
1040 Brussels, Belgium
32.2.287.2000
32.2.231.1661 Fax

LONDRA

City Place House
55, Basinghall Street
London EC2V 5EH, England
44.20.7614.2200
44.20.7600.1698 Fax

ROMA

Piazza di Spagna, 15
00187 Roma, Italia
39.06.69.52.21
39.06.69.20.06.65 Fax

MOSCA

CGS&H Limited Liability Company
Paveletskaya Square, 2
Building 3, 10th floor
Moscow, Russia 113054
11.7.495.660.8500
11.7.495.660.8505 Fax

FRANCOFORTE

Main Tower
Neue Mainzer Strasse, 52
60311 Frankfurt Am Main, Germany
49.69.9.71.03.0
49.69.9.71.03.199 Fax

COLONIA

Theodor.Heuss-Ring, 9
50668 Cologne, Germany
49.221.80040.0
49.221.80040.199 Fax

HONG KONG

Bank of China Tower
One Garden Road
Hong Kong
852.2521.4122
852.2845.9026 Fax

PECHINO

Twin Towers - West
12 B Jianguomen Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing 100022
86. 10. 5920.1000
86. 10. 5879.3902 Fax